



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 174/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SESTA RETE & RETE 8 S.R.L. FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE 7 GOLD
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5-
TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 1/2016/MARZO/PROC. N. 1.10.22/1 DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI EMILIA-ROMAGNA)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge regionale, del 30 gennaio 2001, n. 1 recante “*Istituzione, organizzazione, e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 10 luglio 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna è stata contestata -cont. n. 1/2016/Marzo/Proc.n.1.10.22/1- in data 11 marzo 2016 e notificata in pari data alla società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 7 Gold la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 4, 5 e 27 gennaio 2016; in particolare, in fasce orarie non consentite, a partire dalle ore 14.00.00 circa e dalle ore 20.00.00 circa, sul



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

predetto servizio di media audiovisivo i telespettatori sono stati invitati a chiamare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, per ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto *“da giocare per conseguire delle vincite che vengono rappresentate come sicure, certe, garantite e da non perdere”*.

La società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. ha esperito accesso agli atti in data 23 marzo 2016.

2. Deduzioni della società

La predetta società, in sede di audizione convocata il giorno 23 marzo 2016, ha eccepito che le numerazioni telefoniche per la fornitura a sovrapprezzo sono relative a *“portali multiservizi per estrazione del lotto e non previsioni del lotto”*, *“i numeri gratuiti forniscono analisi statistiche gratuite”* e *“i numeri 899 in sovrimpressione devono essere valutati secondo la più recente normativa che svincola il prefisso dalla tipologia di servizio offerto e, quindi, trattasi di un portale multiservizio”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna ha proposto a questa Autorità, in data 12 aprile 2016, l’irrogazione di apposita sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 7 luglio 2016, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall’organo collegiale ha determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l’adozione del provvedimento finale.

La proposta del Comitato regionale per le Comunicazioni non risulta meritevole di accoglimento.

Dall’esame della documentazione versata in atti è emerso che la programmazione televisiva contestata non è qualificabile come televendita e, quindi, non concreta la violazione delle disposizioni normative regolamentari contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell’*“offerta al pubblico”* attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell’accettazione da parte del telespettatore. Infatti, nel caso di specie, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che non sussistano gli elementi atti a individuare un’offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando.

Nella vicenda contestata, l’eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

visiva del predetto portale, ai sensi dell'art. 2, lett. mm) del d.lgs. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto.

In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione del tasto n. 3 per prestare il proprio consenso a un'offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative sopra citate;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna nei confronti della società Sesta Rete & Rete 8 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 7 Gold per la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP.
2. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni